



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA MINOZZO

CORSO PRAMPA, 11 - 42030 VILLA MINOZZO (RE) tel.0522/801115 – 0522/525241

Indirizzo e-mail: reic842004@istruzione.it – pec reic842004@pec.istruzione.it

C.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it

All'Albo on-Line

Al sito web sezione Amministrazione trasparente

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE per l'affidamento diretto relativo al servizio avente ad oggetto "acquisto Nuvola Sito Web - Hosting annuale sito web "Nuvola - Designers Italia"" - Anno 2026 (periodo 01/01/2026 - 31/12/2026) dell'I.C. di Villa Minozzo, mediante ordine ad esecuzione immediata (OEI) n. 8801483 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B907159DD3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/94;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e, in particolare l'articolo 21;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, modificato con D.Lgs. n. 33/2013 artt. 18 e 19 (Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);

VISTA la Legge del 06/01/2003 n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTO l'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, modificato con D.Lgs. n. 33/2013 artt. 18 e 19 (Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);

VISTE le disposizioni di cui alla Legge del 06.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTA la Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (decreto semplificazioni);

VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto-legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;

VISTO il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, di cui all'art.45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, aggiornato al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), comprendente il regolamento per il conferimento degli incarichi individuali e dei

Contratti con esperti esterni (lettera h, comma 2, art. 45 D.I. 129/2018) approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 16/11/2023;

VISTA l'approvazione del PTOF Triennio 2025-2028 da parte del Collegio Unitario nella seduta n. 3 del 17/12/2024 con delibera n. 1 e dal Consiglio di Istituto nella seduta n. 12 del 17/12/2024 con delibera n. 4;

VISTA l'approvazione dei progetti relativi all'a.s. 2025/26 da parte del Collegio Docenti Unitario del 29/10/2025 delibera n. 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2025 - delibera n.2 del 17/12/2024;

VISTA la delibera n. 5 dal Consiglio di Istituto in data 22/01/2024 di non adozione della Programmazione Triennale 2024-2026 degli acquisti, in quanto non erano al momento previsti acquisti superiori a 140.000 euro al netto dell'IVA, in base all'art. 37, comma 2 e comma 3 del D.lgs 36/2023, assunto al prot. n. 0000336/VI.3 del 23/01/2024;

VISTO il D.Lgs. n.36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 - c.1) secondo il quale “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. c.2) In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;

VISTO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15/11/2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, applicativo a decorrere dal 1° gennaio 2024, e in specifico alla lettera b), «140 000 EUR» è sostituito da «143 000 EUR»

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 che prevede per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del suddetto D.Lgs.;

VISTO il comunicato ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fornisce indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo di digitalizzazione a partire dal 01/01/2024;

VISTO il quaderno operativo M.I.M. nr. 1 del febbraio 2024;

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 di adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024 e in specifico relativo alla prorogata della possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 209 del 31.12.2024) entrato in vigore il giorno il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (31.12.2024);

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

VISTO l'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «*Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*»;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

VISTO quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che quanto oggetto della presente decisione a contrarre NON può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive che soddisfino in pieno le necessità della scuola in merito ai beni da acquistare e/o con le caratteristiche di interesse della scuola, tenuto conto anche dei tempi di consegna e che pertanto è possibile procedere in modo autonomo (vedi schermata: convenzioni Consip attive, Accordi quadro e SDA.PA alla data del 10/11/2025);

DATO ATTO che l'affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi/beni comparabili con quelli oggetto di affidamento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDA.PA. realizzato e gestito da Consip S.p.A., NON risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi/beni comparabili con quelli da affidare con la presente procedura (vedi schermata: convenzioni Consip attive, Accordi quadro e SDA.PA alla data del 10/11/2025);

VISTO l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale “*Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.*”;

VISTO l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni»;

VISTO l'art. 16 del D.Lg.s 36/2023 “Conflitto di interessi”, così come modificato dall'art.15-quater della Legge 170 del 27 novembre 2023 “(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) le parole: “concreta ed effettiva” sono soppresse”;

RITENUTO che la Dott.ssa Nicoletta Montecchi, Dirigente Scolastica dell'I.C. di Villa Minozzo, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa vigente;

VERIFICATO che nel portale Acquisti in Rete, sono presenti su MEPA i beni/servizi di seguito dettagliati;

CONSIDERATO che il Contratto relativo al servizio di “**Nuvola Sito Web - Hosting annuale sito web “Nuvola - Designers Italia”**” per l'anno 2025 è di prossima scadenza al 31/12/2025;

ACCERTATA la necessità di procedere al rinnovo del servizio di “**Nuvola Sito Web - Hosting annuale sito web “Nuvola - Designers Italia”**” Anno 2026 (periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026) al fine di garantire il mantenimento del dominio Sito web.edu.it, secondo quanto indicato dalle linee guida per il Sito scuola “Designers Italia”;

CONSIDERATO che la Ditta **Madisoft S.p.A** di POLLENZA (MC) che già gestisce attualmente il servizio oggetto del presente provvedimento in scadenza, ha fornito all'Istituto scolastico un servizio efficace, professionale e vantaggioso in termini di qualità/prezzo e che, considerata la validità del prodotto/servizio, si è deciso di continuare ad utilizzare il suddetto software anche per l'anno 2026, dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026;

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello garantire continuità nell'utilizzo del servizio in essere per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa;

RITENUTO necessario provvedere all'acquisto del servizio oggetto del presente provvedimento in tempi celeri; **RILEVATA** l'esigenza di avviare, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione del servizio in oggetto utilizzando la procedura di affidamento diretto art. 50 comma 1, lett b) del D.lgs. n. 36 del 2023;

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. d) dell'Allegato I.1 al codice dei contratti, si intende per «affidamento diretto», *l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;*

ACQUISITA l'offerta in data 10/11/2025 della Ditta **Madisoft S.p.A - POLLENZA** (MC) con sede legale in POLLENZA (MC), alla Via G. Falcone, 5, cap. 62010– P.IVA 01818840439 (assunta, in pari data, al protocollo di questa Istituzione scolastica con prot. n. 0005860/VI2) con la quale viene confermato il servizio del software di “Nuvola Sito Web - Hosting annuale sito web “Nuvola - Designers Italia”” Anno 2026 – periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, alle medesime condizioni economiche e contrattuali e ad un costo vantaggioso e rispondente al fabbisogno dell'Istituto, e che il medesimo operatore è presente anche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento imponibile €.500,00 e IVA €.110,00 per complessivi €. 610,00 IVA inclusa e che quanto offerto corrisponde pienamente alle caratteristiche e alle modalità richieste dall'Istituto;

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di **qualità/disponibilità/economicità** e condizioni generali contrattuali richieste l'offerta della Ditta **Madisoft S.p.A - POLLENZA** (MC) con sede legale in POLLENZA (MC), alla Via G. Falcone, 5, cap. 62010– P.IVA 01818840439, risulta essere corrispondente alle necessità dell'Istituzione Scolastica, in quanto ritenuta un'offerta vantaggiosa e rispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e per la congruità del prezzo in rapporto alla qualità e alla specificità del servizio richiesto e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per il servizio in riferimento anche al regolamento di contabilità dell'amministrazione;

CONSIDERATO che, attesa la modesta entità dell'appalto, non è del pari utile procedere all'affidamento dell'appalto attraverso un confronto competitivo tra operatori economici, nemmeno in termini di prezzo, per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di servizi (software applicativi);

VISTO l'art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha consultato il contraente uscente trattandosi di affidamento diretto inferiore a euro 5 mila, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, e in quanto emerge la qualificazione dell'operatore economico dalle attività svolte di pari tipologia e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATO infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

CONSIDERATO che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, nonché dal principio generale di efficienza;

DATO ATTO pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico dalla Ditta **Madisoft S.p.A - POLLENZA** (MC) con sede legale in POLLENZA (MC), alla Via G. Falcone, 5, cap. 62010– P.IVA 01818840439;

TENUTO CONTO che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

VISTO quanto previsto all'art. 52 del D.Lgs 36/2023 “Controllo sul possesso dei requisiti”:

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche rispetto alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 in capo all'operatore economico;

CONSIDERATO che per la suddetta Ditta si procederà ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, in rapporto al valore della spesa e alla forma giuridica dell'Operatore economico e che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), delle annotazioni riservate ANAC e della certificazione della Camera di Commercio;

TENUTO CONTO in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VALUTATO di non dover procedere alla richiesta della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs n.36/2023, trattandosi di affidamento diretto sottosoglia di modico importo, e in considerazione della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione» e ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 in quanto, l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità;

CONSIDERATO che l'art. 18 c. 10 del D.Lgs. 36/2023, prevede che la stipula del contratto per importi superiori a € 40.000,00 è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs 36/2023 e con le modalità dettate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;

FERMO RESTANDO che l'art. 11 del D.Lgs 36/2023 prevede che al personale impiegato dall'operatore economico nella fornitura oggetto del presente provvedimento, sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

ATTESO CHE il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto è industria metalmeccanica;

RICHIAMATO l'Allegato II.1 al codice dei contratti, afferente a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

VISTO il Vademecum ANAC sugli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture del 30/07/2024 che fornisce indicazioni sull'attuale sistema di acquisizione del Certificato Identificativo Gara (CIG) e sull'invio delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, rispettivamente: pari ad €. €. 500,00 e IVA €. 110,00 per complessivi €. 610,00 IVA inclusa, trovano copertura nel Programma annuale dell'E.F. 2025;

VISTO l'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013 il quale dispone che «*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78*»;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e all'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

VISTO altresì, l'art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «*Trasparenza dei contratti pubblici*»;

VISTA inoltre, la Delibera adottata da ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*»;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della predetta Delibera «*3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'art. 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP. 3.3 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'art. 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante*»; **TENUTO CONTO** inoltre, che ai sensi dell'art. 10 della Delibera adottata da ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 «*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti: c) affidamento 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità 2. gli affidamenti diretti*»;

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 17 e 50 del D. lgs. n. 36/2023 e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023** l'affidamento diretto, tramite Stipula Ordine ad esecuzione Immediata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), n. 8801483 del 10/11/2025, relativo al servizio avente ad oggetto “acquisto Nuvola Sito Web - Hosting annuale sito web “Nuvola - Designers Italia” - Anno 2026 (periodo 01/01/2026 - 31/12/2026) dell'I.C. di Villa Minozzo, all'operatore economico Ditta **Madisoft S.p.A** con sede legale in POLLENZA (MC), alla Via G. Falcone, 5, cap. 62010 – P.IVA 01818840439, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad Euro 610,00 (Euro 500,00 + Euro 110,00 IVA 22%) (**CIG: B907159DD3**);

- di effettuare tutti i controlli sulle autodichiarazioni e i documenti presentati dalla summenzionata ditta e di procedere al controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La regolarità della documentazione dovrà mantenersi tale per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- di rescindere il contratto nell'eventualità che gli stessi producessero esito negativo;
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- di autorizzare la spesa complessiva di i € 610,00 IVA 22% inclusa, (imponibile €.500,00+ IVA €. 110,00), da imputare a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2025 nella scheda finanziaria denominata **A02/01 Funzionamento Amministrativo**, del programma annuale 2025, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art.18 del D.lgs 36/2023;
- di nominare il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Montecchi quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, commi 7 e 8, del D.Lgs 36/2023 e dell'allegato II.14 al suddetto Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il Responsabile del Trattamento dei Dati è l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo nelle norme del regolamento Privacy UE 679/2016;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica nella sezione all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, e dell'Allegato 1 della Delibera A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Montecchi

Firmato digitalmente da NICOLETTA MONTECCHI